

**R03- REGOLAMENTO PER LA CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
ANNUALI**

Articolo 1

(Definizione e ambito di applicazione)

Il presente regolamento definisce le modalità per la convalida degli aggiornamenti professionali annuali obbligatori previsti per i soci dell'A.I.S.E.

Articolo 2

(Destinatari)

L'aggiornamento professionale si applica a tutti i soci dell'A.I.S.E. in possesso dei requisiti minimi stabiliti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto.

Articolo 3

(Obbligo di aggiornamento professionale)

Tutti i soci iscritti all'A.I.S.E. sono tenuti ad adempiere all'obbligo di aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 4

(Unità di misura dell'aggiornamento professionale)

L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è rappresentata dal **Credito Formativo Professionale (CFP)**.

Articolo 5

(Requisiti per la convalida degli aggiornamenti)

Ai fini della convalida, il socio deve:

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	1 di 7

- a) aver maturato almeno 30 crediti di aggiornamento professionale nel corso dell'anno, di cui almeno 15 acquisiti in qualità di discente;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) aver rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti Interni e le linee guida dell'A.I.S.E.

Articolo 6

(Convalida degli aggiornamenti)

1. La convalida degli aggiornamenti ha cadenza annuale e deve essere effettuata direttamente dal socio, pena l'impossibilità di rinnovare l'iscrizione all'A.I.S.E.
2. La richiesta di nuova iscrizione potrà essere presentata solo dopo un anno solare dalla scadenza dell'ultima iscrizione.

Articolo 7

(Esclusioni e deroghe)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esentati in tutto o in parte dall'obbligo di aggiornamento professionale i soci che, nell'anno di riferimento, si siano trovati nelle seguenti condizioni:
 - a) **Maternità, paternità e/o gravidanza:** l'esonero riguarda l'intero anno solare, previa presentazione di autocertificazione;
 - b) **Malattia o degenza prolungata:** la riduzione dei crediti è proporzionale al periodo documentato tramite autocertificazione;
 - c) **Frequenza di corsi di specializzazione** della durata di almeno un anno (master, corsi di perfezionamento, diplomi), per i quali è riconosciuta la seguente convalida:
 - o formazione specifica (AFA/EFIS): 30 CFP per anno
 - o formazione non specifica: 15 CFP per anno

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	2 di 7

Per i corsi di durata inferiore a un anno si applica quanto previsto dall'articolo 9. Si precisa che si fa riferimento all'anno solare e non all'anno accademico.

In caso di percorsi formativi pluriennali (es. dottorati di ricerca o corsi di laurea), saranno attribuiti 30 o 15 CFP all'anno, secondo la specificità del corso.

2. Le richieste di esclusione per le condizioni sopra citate, corredate da autocertificazione e documentazione a supporto, dovranno essere inviate a info@ai-se.org.
3. In tutti i casi sopra elencati, il Comitato Scientifico si riserva di valutare la documentazione presentata e può richiedere integrazioni necessarie all'approvazione dell'esonero.
4. Ulteriori richieste motivate, corredate da documentazione idonea, potranno essere esaminate caso per caso dal Comitato Scientifico.

Articolo 8

(Modalità di erogazione dell'aggiornamento professionale)

1. Sono riconosciute, ai fini dell'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (CFP), le seguenti **attività formative**:
 - a) svolte presso enti, società, associazioni, cooperative e istituti di formazione i cui corsi siano riconosciuti da A.I.S.E.;
 - b) svolte presso enti non riconosciuti da A.I.S.E., previa valutazione del contenuto formativo;
 - c) organizzate direttamente da A.I.S.E. (es. convegni, seminari, webinar, corsi in presenza o online).
2. Le attività formative sono distinte in:
 - o **Formazione specifica**: corsi strettamente inerenti alle scienze motorie e all'attività fisica preventiva e adattata (esempi: Attività Fisica Adattata, Esercizio Fisico Strutturato, ginnastica posturale, patologie croniche esercizio-sensibili, ecc.);

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	3 di 7

- **Formazione non specifica:** corsi relativi a temi complementari o trasversali (esempi: soft skills, gestione dei conflitti, alfabetizzazione informatica, inclusione sociale, BLS, ecc.).

Articolo 9

(Criteri di valutazione delle attività formative)

1. Le attività formative **specifiche** devono avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
 - a) in **modalità sincrona** (es. corsi in presenza o videoconferenze live), con attribuzione **1 ora = 3 CFP**;
 - b) in **modalità asincrona** (es. corsi online fruibili in autonomia, videoregistrazioni), con attribuzione **1 ora = 1,5 CFP**.
2. Le attività formative **non specifiche** devono anch'esse avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
 - a) in **modalità sincrona**, con attribuzione **1 ora = 2 CFP**;
 - b) in **modalità asincrona**, con attribuzione **1 ora = 1 CFP**.
3. I corsi di formazione erogati da A.I.S.E., anche tramite l'area "Eventi" del sito ufficiale, rientrano nella **formazione specifica**, e i CFP assegnati sono indicati sull'attestato rilasciato.
4. Ad ogni singolo corso verranno attribuiti un massimo di 10 CFP.

Articolo 10

(Crediti in esubero)

I soci che maturano, nell'arco dell'anno, più di 30 CFP possono riportare all'anno successivo un massimo di **10 crediti in esubero**, esclusivamente se relativi alla **formazione specifica**.

Articolo 11

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	4 di 7

(Attività di insegnamento e docenza)

1. Le attività di insegnamento svolte dal socio (in ambito universitario) o la partecipazione come relatore in congressi, seminari o convegni su tematiche inerenti alle attività motorie preventive e adattate, sono valide come aggiornamento permanente.
2. In questi casi, il rapporto ore/crediti è pari a **1 ora = 0,5 CFP** (es.: 8 ore = 4 CFP).

Articolo 12

(Pubblicazioni cartacee)

1. Le pubblicazioni a carattere divulgativo danno diritto a **2 CFP** ciascuna, fino a un massimo di **3 pubblicazioni all'anno**.
2. Le pubblicazioni a carattere scientifico danno diritto a **3 CFP** ciascuna, fino a un massimo di **3 pubblicazioni all'anno**.

Articolo 13

(Pubblicazioni elettroniche)

1. Gli articoli a carattere divulgativo pubblicati su siti associativi, collettivi, personali o portali tematici relativi alle attività motorie preventive e adattate, attribuiscono **1 CFP per articolo**, fino a un massimo di **3 CFP all'anno**.
2. Gli articoli a carattere scientifico pubblicati online attribuiscono **2 CFP per articolo**, fino a un massimo di **6 CFP all'anno**, a condizione che:
 - o siano ospitati su siti registrati come testate giornalistiche presso il Tribunale;
 - o abbiano un codice ISSN;
 - o riportino il nome dell'autore e la data di pubblicazione;
 - o siano raggiungibili tramite permalink.
3. Non sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei CFP:
 - o risposte a commenti o articoli altrui;
 - o annunci o post contenenti solo calendarizzazioni di eventi;

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	5 di 7

- contenuti pubblicati esclusivamente su social network (es. Facebook, X, LinkedIn, ecc.).
4. Il Comitato Scientifico si riserva la valutazione finale sull'ammissibilità dei materiali presentati.

Articolo 14

(Attività professionali riconosciute)

Il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ai sensi del DM 1649/23, può vedersi riconosciuta come aggiornamento professionale la propria attività svolta nei seguenti ambiti:

- a) realizzazione di programmi di attività fisica o sportiva adattata, individuale o di gruppo, presso enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, impianti sportivi, palestre, o all'aperto (parchi, percorsi salute, ecc.);
- b) attività di insegnamento, formazione culturale, ricerca scientifica e divulgazione inerente le attività motorie preventive e adattate;
- c) attività presso centri dedicati alla prevenzione, al recupero funzionale, al supporto di soggetti a rischio e all'inclusione sociale;
- d) esercizio della professione all'interno di studi professionali individuali o associati.

Articolo 15

(Modalità di riconoscimento dei CFP per attività professionale)

1. L'attività professionale può essere riconosciuta attraverso la presentazione di una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, utilizzando l'apposito **modulo M11**, scaricabile dal sito ufficiale dell'A.I.S.E. (www.ai-se.org).
2. Ai fini della convalida, saranno attribuiti **2,5 CFP per ogni mese di attività professionale documentata**, fino a un massimo di **15 CFP per anno**, secondo il seguente schema:
 - 1 mese = 2,5 CFP

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	6 di 7

- 2 mesi = 5 CFP
- 3 mesi = 7,5 CFP
- 4 mesi = 10 CFP
- 5 mesi = 12,5 CFP
- 6 mesi o più = 15 CFP

Articolo 16

(Altre attività)

1. Attività che non rientrano nelle categorie espressamente previste dal presente regolamento potranno essere prese in considerazione, previa richiesta motivata del socio e presentazione della relativa documentazione.
2. A.I.S.E. si riserva di valutare l'ammissibilità di tali attività ai fini del riconoscimento dei CFP, caso per caso, tramite il Comitato Scientifico o altro organo competente.

Articolo 17

(Modalità di presentazione degli aggiornamenti)

Gli aggiornamenti professionali svolti durante l'anno vanno rendicontati attraverso gli appositi strumenti forniti dall'Associazione, presenti nell'area riservata del socio disponibile al sito www.ai-se.org. Sono esenti da tale procedura esclusivamente le casistiche riportate all'articolo 7.

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	7 di 7